

**ARPAE**  
**Agenzia regionale per la prevenzione, l'ambiente e l'energia**  
**dell'Emilia - Romagna**

\* \* \*

**Atti amministrativi**

Deliberazione del Direttore Generale	n. DEL-2023-131 del 29/12/2023
Oggetto	Direzione Tecnica. Approvazione del documento “Atto di Indirizzo alle strutture di Arpae Emilia-Romagna in merito alle autorizzazioni all'utilizzazione dei fanghi di depurazione in agricoltura su terreni localizzati in più province”.
Proposta	n. PDEL-2023-128 del 22/12/2023
Struttura proponente	Direzione Tecnica
Dirigente proponente	De' Munari Eriberto
Responsabile del procedimento	Palumbo Leonardo

Questo giorno 29 (ventinove) dicembre 2023 (duemilaventitré), presso la sede di Via Po n. 5, in Bologna, il Direttore Generale, Dott. Giuseppe Bortone, delibera quanto segue.

**Oggetto: Direzione Tecnica. Approvazione del documento “Atto di Indirizzo alle strutture di Arpae Emilia-Romagna in merito alle autorizzazioni all’utilizzazione dei fanghi di depurazione in agricoltura su terreni localizzati in più province”.**

VISTE:

- la Legge Regionale n. 44 del 19/04/1995, che istituisce l’Agenzia Regionale per la Prevenzione e l’Ambiente dell’Emilia-Romagna (Arpa), quale ente strumentale della Regione Emilia-Romagna preposto all’esercizio delle funzioni tecniche per la prevenzione collettiva e per i controlli ambientali, nonché all’erogazione di prestazioni analitiche di rilievo sia ambientale che sanitario;
- la Legge Regionale n. 13 del 30 luglio 2015 recante “Riforma del sistema di governo regionale e locale e disposizioni su Città metropolitana di Bologna, Province, Comuni e loro unioni” ai sensi della quale l’Agenzia Regionale per la Prevenzione e l’Ambiente (Arpa) dell’Emilia-Romagna istituita con L.R. 44/1995 è ridenominata Agenzia Regionale per la Prevenzione, l’Ambiente e l’Energia dell’Emilia-Romagna (Arpae);

PREMESSO:

- che con la suddetta L.R. n. 13/2015, ed in particolare con gli artt. 14 e 16, la Regione Emilia-Romagna ha previsto, tra l’altro, che le funzioni in materia di autorizzazione, analisi, vigilanza e controllo ambientale siano esercitate tramite l’Agenzia Regionale per la Prevenzione, l’Ambiente e l’Energia (Arpae), la quale esercita altresì, su tali ambiti, le funzioni già esercitate dalle Province in base alla legislazione regionale;
- che la sopra richiamata L.R. n. 44/1995, ed in particolare l’art. 9, assegna al Direttore Generale tutti i poteri gestionali di Arpa (ora Arpae) Emilia-Romagna, della quale è tra l’altro il legale rappresentante;
- che il Regolamento Generale dell’Agenzia, approvato con D.G.R. n. 124/2010, assegna al Direttore Generale, tra l’altro, il compito di determinare gli indirizzi per l’integrazione ed il coordinamento dell’intero Ente, e che il Regolamento per l’adozione degli atti di gestione delle risorse di Arpae, approvato da ultimo con D.D.G. n. 114 del 23/10/2020, prevede, tra l’altro, che il Direttore Generale promuova e coordini l’azione delle strutture dell’Agenzia indirizzandone l’operato verso il perseguimento del mandato istituzionale dell’Ente;

RITENUTO PERTANTO:

- che sulla base delle disposizioni sopra richiamate sussista la competenza in capo al Direttore Generale dell’Agenzia, coadiuvato allo scopo dal Direttore Tecnico e dal

Direttore Amministrativo, ad assumere atti di indirizzo di natura organizzativa che, nell'ambito delle attribuzioni istituzionali conferite all'Ente da disposizioni di rango normativo, disciplinino all'interno dell'Agenzia stessa le modalità di gestione dei procedimenti tecnici-amministrativi di competenza dell'Ente, individuando altresì i Dirigenti preposti ad assumere gli specifici provvedimenti autorizzatori con i quali si concludono tali procedimenti ovvero ad apportare modifiche sugli stessi;

CONSIDERATO:

- che nell'ambito delle funzioni esercitate da Arpa Emilia-Romagna a seguito della riforma introdotta dalla L.R. n. 13/2015 vi è anche quella di rilascio delle autorizzazioni, o di ricezione delle comunicazioni, afferenti la produzione e l'utilizzazione agronomica dei fanghi di depurazione che trova disciplina nel D.Lgs. 27 gennaio 1992 n. 99, in disposizioni attuative a livello regionale quali la D.G.R. 30 dicembre 2004 n. 2773 e s.m.i., e per quanto applicabile nel D.Lgs. 3 aprile 2006 n. 152 Testo Unico Ambientale;
- che con riferimento alla tematica di cui sopra la Direzione Tecnica dell'Agenzia ha coordinato nei mesi scorsi un gruppo di lavoro con il compito di elaborare un atto di indirizzo che disciplinasse l'attività delle varie strutture dell'Agenzia (Servizi Autorizzazioni e Concessioni e Servizi Territoriali) nel caso di operazioni di produzione e/o utilizzazione dei fanghi di depurazione che interessino più province della Regione Emilia-Romagna e, conseguentemente, più articolazioni interne di Arpa;
- che il sopracitato gruppo di lavoro ha prodotto il documento, allegato sub A) al presente provvedimento, con il quale si forniscano indicazioni operative con riferimento ai vari procedimenti afferenti le diverse casistiche di gestione che si possono presentare, contemperando le necessarie esigenze di tutela ambientale con l'implementazione di percorsi di omogeneizzazione e semplificazione amministrativa che tengano conto anche delle necessità dei soggetti economici che operano su più aree del territorio regionale;

RITENUTO PERTANTO:

- di approvare il documento, allegato sub A) alla presente Deliberazione per farne parte integrante e sostanziale, denominato "Atto di Indirizzo alle strutture di Arpa Emilia-Romagna in merito alle autorizzazioni all'utilizzazione dei fanghi di depurazione in agricoltura su terreni localizzati in più province";
- di disporre che l'Atto di Indirizzo di cui sopra entri in vigore dal giorno 1 gennaio 2024;

SU PROPOSTA:

- del Direttore Tecnico, Dott. Eriberto de' Munari, il quale ha espresso parere favorevole in merito alla regolarità amministrativa del presente atto;

DATO ATTO:

- del parere favorevole del Direttore Amministrativo, Dott.ssa Lia Manaresi, espresso ai sensi della L.R. n. 44/95;
- che il responsabile del procedimento, ai sensi della L. n. 241/90, è il Dott. Leonardo Palumbo, Responsabile del Servizio Osservatorio Energia, Rifiuti e Siti Contaminati;

DELIBERA

1. di approvare il documento, allegato sub A) alla presente Deliberazione per farne parte integrante e sostanziale, denominato “Atto di Indirizzo alle strutture di Arpae Emilia-Romagna in merito alle autorizzazioni all’utilizzazione dei fanghi di depurazione in agricoltura su terreni localizzati in più province”;
2. di disporre che l’Atto di Indirizzo di cui sopra entri in vigore dal giorno 1 gennaio 2024.

PARERE: FAVOREVOLE

IL DIRETTORE AMMINISTRATIVO

(F.to Dott.ssa Lia Manaresi)

IL DIRETTORE TECNICO

(F.to Dott. Eriberto de’ Munari)

IL DIRETTORE GENERALE

(F.to Dott. Giuseppe Bortone)

# ATTO DI INDIRIZZO ALLE STRUTTURE DI ARPAE EMILIA-ROMAGNA IN MERITO ALLE AUTORIZZAZIONI ALL'UTILIZZAZIONE DEI FANGHI DI DEPURAZIONE IN AGRICOLTURA SU TERRENI LOCALIZZATI SU PIÙ PROVINCE

(APPROVATO CON DELIBERA DEL DIRETTORE GENERALE N. 131 DEL 29/12/2023)

## 1. PREMESSA

Con riferimento alla gestione dei fanghi di depurazione, sono attualmente sottoposte ad *autorizzazione* le seguenti operazioni:

- raccolta e trasporto dei fanghi (Albo Nazionale dei Gestori dei Rifiuti);
- stoccaggio e condizionamento (trattamento) dei fanghi, il cui rilascio è previsto da parte della Provincia (ora da parte di ARPAE) ai sensi dell'art. 208 del D.Lgs. n. 152/06, sia presso il produttore che presso l'utilizzatore finale (messa in riserva - R13) da rilasciarsi con provvedimento separato rispetto a quello previsto dal decreto per il loro utilizzo (vedi punto successivo);
- utilizzazione dei fanghi in agricoltura (con AUA o AIA) il cui rilascio è previsto da parte di ARPAE SAC del territorio in cui avviene l'utilizzazione dei fanghi per l'uso in attività agricole proprie o di terzi. L'autorizzazione può essere richiesta solo dopo aver effettuato il campionamento dei terreni, di cui deve essere data preventiva informazione al Servizio Territoriale competente che può operare in contraddittorio con il Soggetto richiedente.

L'utilizzazione agronomica dei fanghi è, come noto, assoggettata altresì a specifica **notifica**: almeno 10 giorni lavorativi effettivi prima dell'inizio delle operazioni di applicazione dei fanghi sul suolo, a cura dell'utilizzatore nei confronti di Provincia (ora a cura dei Servizi Autorizzazioni e Concessioni ARPAE, d'ora innanzi SAC), Comune e Sezione territoriale competente di ARPAE e ha durata 6 mesi.

### Soggetti coinvolti:

- **produttore**, con o senza stoccaggio;
- **utilizzatore**:
  - con proprio stoccaggio;
  - con stoccaggio in sola disponibilità;
  - senza stoccaggio in quanto i fanghi sono di origine agroalimentare e vengono prelevati direttamente dall'impianto di depurazione che li produce (ad es. distillerie, ecc...).
- **ARPAE SAC** territorialmente competente per le autorizzazioni di utilizzo dei fanghi in agricoltura, AIA o AU ai sensi dell'art. 208 del D.Lgs. n. 152/06 (stabilimento; stoccaggio/condizionamento e utilizzazione).

## **2. AUTORIZZAZIONI DI COMPETENZA ARPAE PER LO SPANDIMENTO DEI FANGHI DI DEPURAZIONE**

1. **Azienda produttrice dei fanghi senza utilizzo** (con impianto autorizzato ai sensi della parte IV rifiuti del D.Lgs. n. 152/06 per stoccaggio, trattamento e condizionamento dei fanghi destinabili all'utilizzo in agricoltura (Autorizzazione Unica rifiuti (AU) o AIA));
2. **azienda produttrice e utilizzatrice** dei fanghi (AUA spandimento, AU o AIA);
3. **azienda utilizzatrice** dei fanghi (AUA spandimento, AU o AIA).

Per gli impianti rientranti nel campo di applicazione dell'AIA (per le proprie attività in allegato VIII della parte Seconda del D. Lgs. n. 152/2006), l'autorizzazione all'utilizzazione in agricoltura dei fanghi di depurazione è ricompresa nella stessa AIA.

## **3. UTILIZZAZIONE DEI FANGHI DI DEPURAZIONE IN AGRICOLTURA SU TERRENI LOCALIZZATI SU PIÙ PROVINCE: SITUAZIONE ATTUALE**

Nel caso di istanze volte all'avvio di operazioni di spandimento di fanghi di depurazione che interessano più province, e quindi territori aventi diversi SAC di competenza, al momento vi è la necessità di acquisire distinti titoli autorizzativi e quindi la conseguente esigenza di inoltrare, da parte dei richiedenti, più domande ai singoli SAC cui fanno capo i diversi procedimenti amministrativi.

Tale situazione discende dal precedente assetto organizzativo che prevedeva deleghe della Regione Emilia-Romagna verso le stesse Province. Oggi invece, a seguito di quanto disposto dalla L.R. 13/2015 le relative funzioni nella materia in oggetto, sono in capo alla Regione che le esercita tramite ARPAE che, in quanto Soggetto unitario, consente percorsi di semplificazione amministrativa.

## **4. UTILIZZAZIONE DEI FANGHI DI DEPURAZIONE IN AGRICOLTURA SU TERRENI LOCALIZZATI SU PIÙ PROVINCE: SEMPLIFICAZIONE AMMINISTRATIVA**

La semplificazione amministrativa richiamata al capitolo precedente deve fare riferimento alle diverse casistiche di seguito riportate:

- se in regime di AIA il SAC di riferimento (SAC A) cui presentare l'istanza è sempre quello che ha rilasciato l'AIA;
- se in regime di AUA/AU il SAC di riferimento (SAC A) cui presentare l'istanza è sempre quello in cui è presente l'impianto di riferimento o se solo utilizzatore la sede legale qualora localizzata in regione Emilia-Romagna.

### **4.1 CASO 1: produttore ed utilizzatore**

Un'Azienda in AIA o AUA, produttrice ed utilizzatrice dei propri fanghi di depurazione in agricoltura (autorizzata dal SAC A) ha la necessità di spandere tali fanghi anche in terreni

localizzati in un'altra provincia (di competenza per quanto sopra evidenziato di un altro SAC, il SAC B).

### **Gestione della richiesta**

Il criterio che guida nella semplificazione delle attuali procedure è quello di considerare l'ubicazione dell'impianto di produzione, ed eventuale stoccaggio (v. aziende agroalimentari) dei fanghi, e quindi il relativo atto autorizzativo, quale elemento oggettivo per individuare il "SAC di riferimento" per il Soggetto richiedente (nel Caso 1 il SAC A).

Quest'ultimo dovrà quindi presentare al SAC A (che ha rilasciato il provvedimento di AIA o di AUA vigente) l'istanza di modifica dell'AIA/AUA in cui vengono indicate tutte le informazioni relative ai terreni individuati in altro territorio provinciale (ad es. Comune di ubicazione; mappali catastali; riferimenti titolare del terreno e titolo giuridico tra titolare del terreno e produttore del fango; certificato analisi del terreno).

Sulla base del predetto criterio il Responsabile del SAC A è autorizzato a modificare conseguentemente l'Autorizzazione, oggetto della proposta di modifica, previa trasmissione di un parere favorevole scritto da parte del SAC B (anche se localizzato in territori provinciali afferenti ad "Aree ARPAE" diverse da quello di ubicazione del Soggetto richiedente, produttore/utilizzatore) rilasciato a seguito di specifica istruttoria.

La **Notifica** e le conseguenti Comunicazioni di inizio delle operazioni di utilizzo agronomico dovranno comunque essere inviate a cura del Titolare dell'autorizzazione all'utilizzazione dei fanghi in agricoltura a tutti i SAC/ST di ARPAE e Comuni coinvolti dall'operazione di spandimento.

### **4.2 CASO 2: produttore/utilizzatore con stoccaggio**

Un'Azienda in possesso di AIA, (per le proprie attività in allegato VIII della parte Seconda del D. Lgs. n. 152/2006, che comprende l'autorizzazione all'utilizzo dei fanghi in agricoltura) oppure un'azienda in possesso di AUA, per l'utilizzo di fanghi di depurazione in agricoltura (autorizzata dal SAC A), con stoccaggio dei fanghi in conformità con quanto previsto al cap. XII comma 4 della DGR n. 2773/2004 e s.m.i., ha la necessità di spandere tali fanghi anche in terreni localizzati in un'altra provincia (di competenza del SAC B).

### **Gestione della richiesta**

Anche in tale caso il criterio che guida nella semplificazione delle attuali procedure è quello di considerare l'ubicazione dell'impianto e quindi il relativo atto autorizzativo, quale elemento oggettivo per individuare il "SAC di riferimento" (il SAC A) per il Soggetto richiedente.

Quest'ultimo dovrà quindi presentare al SAC A l'istanza di modifica dell'AUA/AIA in cui vengono indicate tutte le informazioni relative ai terreni individuati in altra provincia (ad es. Comune; foglio mappale; estremi catastali; riferimenti titolare del terreno e titolo giuridico tra titolare del terreno e produttore del fango; certificato analisi del terreno).

SAC A modifica conseguentemente l'AUA/AIA sulla base di uno specifico parere favorevole scritto rilasciato da parte del SAC B (anche se localizzato in territori provinciali afferenti ad "Aree ARPAE" diverse da quello di ubicazione del Soggetto richiedente, utilizzatore) a seguito di specifica istruttoria.

La **Notifica** e le conseguenti Comunicazioni di inizio delle operazioni di utilizzo agronomico dovranno comunque essere inviate a cura del Titolare dell'autorizzazione a tutti i SAC/ST e Comuni coinvolti dall'operazione di spandimento.

#### **4.3 CASO 3: solo utilizzatore**

E' il caso di un'Azienda dotata di AUA per spandimento fanghi oppure di AIA (per le proprie attività in allegato VIII della parte Seconda del D. Lgs. n. 152/2006, e che vuole ricomprendere nella propria autorizzazione il titolo abilitativo per l'utilizzo dei fanghi in agricoltura) ma non di altre autorizzazioni in quanto i fanghi che utilizza vengono prelevati da uno stoccaggio nella titolarità di un altro soggetto (con relativa Autorizzazione Unica ex art. 208 del D.Lgs. n. 152/06) o trattasi di fanghi di origine agroalimentare senza obbligo di stoccaggio (Es. distillerie, ecc.).

Tale Azienda utilizzatrice di fanghi di depurazione in agricoltura (autorizzata dal SAC A) ha la necessità di spandere tali fanghi anche in terreni localizzati in un'altra provincia (di competenza del SAC B).

#### **Gestione della richiesta**

Nel caso 3 il criterio che guida nella semplificazione delle attuali procedure è:

- per AUA/AU: considerare l'ubicazione dell'impianto (il solo stoccaggio dei fanghi), e quindi il relativo atto autorizzativo (AU rifiuti), quale elemento oggettivo per individuare il "SAC di riferimento" (il SAC A) per il Soggetto richiedente o, in assenza di esso, l'ubicazione della sede legale qualora localizzata in Emilia-Romagna;
- per AIA: considerare comunque il SAC A (cioè, quello che ha rilasciato l'AIA) come destinatario dell'istanza.

Il Soggetto richiedente dovrà quindi presentare al SAC A "comunicazione di modifica" dell'AUA/AIA in cui vengono indicate tutte le informazioni relative ai nuovi terreni individuati in altra provincia (ad es. Comune di ubicazione; mappali catastali; riferimenti titolare del terreno e titolo giuridico tra titolare del terreno e produttore del fango; certificato analisi del terreno).

SAC A modifica conseguentemente l'AUA/AIA sulla base di uno specifico parere favorevole scritto rilasciato da parte del SAC B (anche se localizzato in territori provinciali afferenti ad "Aree ARPAE" diverse da quello di ubicazione del Soggetto richiedente, utilizzatore) seguito di specifica istruttoria.

La **Notifica** e le conseguenti Comunicazioni di inizio delle operazioni di utilizzo agronomico dovranno comunque essere inviate a cura del Titolare dell'autorizzazione a tutti i SAC/ST e Comuni coinvolti dall'operazione di spandimento.

## **5. NOTE OPERATIVE RELATIVE ALLA PRESENTAZIONE DELLE ISTANZE AGLI ENTI ED AL RILASCIO DEI CONSEGUENTI ATTI**

Le istanze relative all'utilizzazione dei fanghi di depurazione in agricoltura si possono suddividere in due macrocategorie:

1. modifiche di terreni in riferimento ad autorizzazioni già rilasciate;
2. rilascio di nuove autorizzazioni.

### **A. Caso modifiche terreni e del conseguente Piano di Utilizzazione Agronomica (PUA)**

In tale contesto si possono presentare due casistiche:

**A.1.** la modifica riguarda un'AUA (utilizzo agronomica ricompresa ai sensi dell'art. 3 comma 1 del D.P.R. 59/13);

**A.2** la modifica riguarda un'AIA (per le proprie attività in allegato VIII della parte Seconda del D. Lgs. n. 152/2006, in cui l'utilizzazione dei fanghi in agricoltura è ricompresa ai sensi dell'allegato X della parte II al D.Lgs. n. 152/06).

#### **Sottocaso A.1**

Nel caso di modifica di un'AUA il Soggetto richiedente presenta l'istanza di modifica con variazione dei terreni e del PUA al SAC A. Tale istanza si inquadra, ai sensi dell' art.2 comma 1 lettere f) e g) dell'art 6 del DPR 59/2013, quale modifica non sostanziale di AUA, qualora la modifica riguardi il solo utilizzo dei fanghi in agricoltura; se invece la modifica attiene anche ad altri titoli ambientali/fattispecie e se per tali casi trattasi di modifica sostanziale di AUA occorre applicare la procedura di cui al successivo punto B. Qualora il SAC A verifichi la presenza di terreni ubicati in altre province provvede come ai punti precedenti.

Il rilascio del provvedimento alla Ditta istante avviene direttamente da parte del SAC di ARPAE che ha ricevuto la domanda con le modalità e i modi previsti dall'art. 6 del DPR n. 59/2013.

#### **Sottocaso A.2**

Nel caso di modifica di AIA il Soggetto richiedente presenta l'istanza di modifica con variazione dei terreni e del PUA (comunicazione di modifica non sostanziale) tramite il portale "Osservatorio Ippc" che provvede automaticamente ad inviarlo al protocollo di ARPAE competente territorialmente (per l'installazione) che coincide con SAC A; al protocollo del Comune competente territorialmente e al SUAP di riferimento.

Tale istanza si inquadra quale modifica non sostanziale di AIA, qualora la modifica riguardi il solo utilizzo dei fanghi in agricoltura; se invece la modifica attiene ad altre fattispecie e se per tali casi trattasi di modifica sostanziale si applica la procedura di cui al successivo punto B successivo.

Qualora il SAC A verifichi la presenza di terreni ubicati in altre Province provvede come descritto al cap. 4.

Il rilascio del provvedimento alla Ditta istante avviene da parte del SAC A di ARPAE attraverso il SUAP di riferimento, cioè quello della sede dell'installazione.

ARPAE SAC A trasmette la predetta documentazione a tutti gli Enti interessati ivi compresi i nuovi Comuni territorialmente interessati dall'utilizzazione, trasmettendo la stessa per conoscenza anche alla Ditta interessata per immediata informazione, salvo quanto previsto dall'art. 29-nonies comma 1 del D.Lgs. n. 152/06.

#### **B. Nuova istanza o modifica sostanziale di AUA o nuova istanza/modifica sostanziale/riesame/rinnovo di AIA**

Qualora la richiesta di variazione dei terreni e del PUA destinati all'utilizzo dei fanghi di depurazione in agricoltura su terreni localizzati su più province rientri nell'ambito di autorizzazioni che prevedano una nuova istanza o modifica sostanziale di AUA oppure nuova istanza/modifica sostanziale/riesame/rinnovo di AIA la procedura è la seguente.

Il proponente in AUA presenta l'istanza al SUAP di riferimento che provvede a trasmetterla all'ARPAE di riferimento (SAC A). Qualora il SAC A verifichi la presenza di terreni ubicati in altre province si procede come descritto al cap. 4.

Il rilascio del provvedimento espresso alla Ditta istante avviene da parte del SAC A di ARPAE attraverso il SUAP di riferimento e a tutti gli Enti interessati ivi compresi i nuovi Comuni territorialmente interessati dall'utilizzazione (mettendo per conoscenza anche la Ditta interessata per immediata informazione).

Il proponente in AIA presenta l'istanza tramite il portale "Osservatorio Ippc" comprendendo l'utilizzazione agronomica quale parte delle attività dell'installazione che effettua una delle attività di cui all'Allegato VIII al D.Lgs. n. 152/06.

Si applicano le procedure previste dagli art. 29-quater e 29-octies della parte seconda del D.Lgs. n. 152/06; pertanto il SAC A di ARPAE A qualora verifichi la presenza di terreni ubicati in altre Province provvede coinvolgendo SAC B.

Il rilascio del provvedimento espresso alla Ditta istante avviene da parte del SAC A di ARPAE attraverso il SUAP di riferimento (trasmettendo la stessa per conoscenza anche alla Ditta interessata per immediata informazione).

#### **6. ATTI AMMINISTRATIVI A SEGUITO DI ATTIVITA' DI VIGILANZA E CONTROLLO**

Gli atti amministrativi conseguenti alle eventuali procedure di vigilanza e controllo del competente Servizio Territoriale sono in carico alla AC di riferimento (SAC A).